

CONFIDI TRENTO IMPRESE – Società cooperativa

Sede legale/direzionale: 38122 TRENTO, Via San Daniele Comboni, 7

Sede operativa: 38121 TRENTO, Via del Brennero, 182

Telefono: 0461 – 431800 Fax: 0461 - 431810

C.F. – P.I. – Nm C.C.I.A.A. Trento: 00274390228

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.: n. 111
codice mecc. 19517.2

Numero iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157724

Sito internet: www.confiditrentinoimprese.it

E-mail: info@cti.tn.it Pec: : info@pec.cti.tn.it



Aggiornamento n. 7 del 12 gennaio 2017

FOGLIO INFORMATIVO “MUTUO CONCORDATI”

Il mutuo è un contratto con il quale Confidi Trentino Imprese consegna al Cliente una somma di denaro e quest'ultimo si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, entro un certo periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento definito al momento della stipula.

Caratteristiche prodotto

La Giunta Provinciale, con **Delibera n. 2026 del 27 settembre 2013** e **Delibera n. 1260 del 28 luglio 2015**, ha deliberato lo stanziamento di risorse pubbliche a favore dei Confidi destinate alla concessione di finanziamenti a favore di aziende che vantano crediti accertati in **procedure di concordato** e nei confronti di società cooperative in **liquidazione coatta amministrativa** aventi almeno 30 U.L.A. nell'anno precedente a quello di assunzione della delibera di messa in liquidazione coatta amministrativa.

L'importo del finanziamento concedibile dal Confidi è limitato al **credito accertato e riconosciuto dagli organi del concordato** con un importo minimo di **euro 10.000,00** ed un massimo di **euro 500.000,00**, nel limite di **euro 50.000,00** per azienda aumentati di **euro 15.000,00** per ciascun U.L.A. presente al momento della richiesta.

Nei casi di crediti vantati nei confronti di società cooperative in **liquidazione coatta amministrativa** aventi almeno 30 U.L.A. nell'anno precedente a quello di assunzione della delibera di messa in liquidazione coatta amministrativa, l'anticipazione è limitata al **credito dimostrato dall'Azienda richiedente**, in ogni caso entro i limiti minimi e massimi sopra indicati.

La durata massima del finanziamento è fissata in **60 mesi**, oltre massimo 3 mesi di preammortamento tecnico.

Il piano di ammortamento è di tipo **“francese”**, il più diffuso in Italia.

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Il rimborso della somma deve avvenire mediante il pagamento di **rate trimestrali**, con scadenza 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 di ogni anno) comprensive di capitale e interessi.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il Confidi può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata.

Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo, maggiorato degli interessi maturati, degli interessi di mora e di eventuali ulteriori oneri sostenuti per il recupero del credito.

Se il Socio/Cliente non può saldare il debito, il Confidi può agire in via giudiziaria.

Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

Il Confidi può inoltre segnalare il Socio/Cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e sul sito internet del Confidi all'indirizzo www.confiditrentinoimprese.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quota di iscrizione

Per le aziende che, come stabilito dall'articolo 9 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare socie del Confidi è previsto il pagamento di una **quota di iscrizione** così determinata:

- 1 Quota di Capitale sociale (minimo 1 azione): **euro 25,82**
- tassa di ammissione: **euro 124,18**

Le azioni sottoscritte e versate dal Socio/Cliente costituiscono per lo stesso oneri contributivi ai sensi dell'articolo 99 c.3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, e possono pertanto essere detratte dal reddito dell'esercizio in cui sono corrisposte.

Le stesse saranno rimborsate al valore nominale in caso di uscita dal Confidi nel rispetto delle norme statutarie in materia di rimborso delle quote sociali.

Lo statuto è visionabile presso la sede del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confiditrentinoimprese.it

Tasso di interesse

Il tasso di interesse è determinato in **misura fissa ed è pari al 2,50%**, e pertanto il Cliente non corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se i tassi determinati dal mercato finanziario aumentano nel corso degli anni.

Tasso di mora: maggiorazione rispetto al tasso di interesse: **2,00 punti percentuali**.

Al Socio/Cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), cioè un indice che esprime il costo complessivo del debito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

Spese

Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria	€ 0,00
Spese per la gestione del rapporto	
Gestione pratica	€ 0,00
Spese avviso di scadenza e incasso rata	€ 0,00
Invio comunicazioni, comprese le spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento)	€ 0,00
Estinzione anticipata (% sul capitale restituito in anticipo)	€ 0,00
Spese per sollecito rate scadute	€ 0,00

Calcolo esemplificativo

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)/Indicatore Sintetico di Costo(ISC)

Esempio: mutuo di euro 50.000,00 e durata 60 mesi:

Tasso nominale: 2,50 %

Importo rata trimestrale: euro 2.667,30

T.A.E.G./ISC: **2,52 %**

Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)

Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna:

- a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il T.E.G.M. dei mutui, aumentarlo di un quarto ed aggiungere 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali;
- b) accertare che quanto richiesto dal Confidi non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera a).

Tempi di istruttoria

Massimo 20 giorni lavorativi.

I tempi massimi indicati decorrono dal momento di consegna della documentazione completa da parte del Socio/Cliente al Confidi.

Disponibilità dell'importo

Tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l'effettiva messa a disposizione della somma: **10 giorni**.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Socio/Cliente può in qualsiasi momento estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – in unica soluzione – prima della scadenza del mutuo, unitamente agli interessi maturati.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un altro Intermediario Finanziario o da una Banca, il Socio/Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediatamente al pagamento di quanto dovuto da parte del Socio/Cliente per capitale ed interessi.

Modifica unilaterale del prezzo/condizioni del contratto

In presenza di un giustificato motivo (tra cui a mero titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Socio/Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), il Socio/Cliente accorda specificamente al Confidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93.

Più precisamente, il Confidi invierà al Socio/Cliente, con la modalità convenuta, una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo attualmente di due mesi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo **ufficio.reclami@cti.tn.it**. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

Il/la sottoscritto/a
dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.

.....
Data

.....
Firma